

L'Agenzia delle Entrate qualora ravveda delle anomalie avviserà il commercialista per il ravvedimento ed evitare le sanzioni più pesanti

**A cura del
Dott. Roberto Zeppilli**

**Presidente della Rappresentanza
Territoriale di Monterotondo
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Tivoli**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n°8/E del 16/03/2012, avente per oggetto "studi di settore-novità normative e risposte ai quesiti", prevede che qualora dai dati dichiarati dai contribuenti emergano delle anomalie, l'Agenzia potrà inviare agli stessi un invito ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore, per evitare il nuovo regime sanzionatorio previsto dal decreto n°98 del 2011.

In tal caso essi potranno effettuare il ravvedimento dell'omessa o irregolare presentazione del modello relativo agli studi di settore, mediante una dichiarazione integrativa, beneficiando così delle sanzioni ridotte e sanando la violazione commessa.

Pertanto sarà la stessa Agenzia ad incentivare i contribuenti a mettersi in regola con gli studi di settore, sanando eventuali omissioni, tramite il pagamento di sanzioni ridotte.

Le nuove sanzioni in caso di omessa

o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità inesistenti, si applicano a partire dal 6 luglio 2011.

In caso di omessa presentazione del modello studi di settore, la sanzione può variare dal 150 al 300 per cento della maggiore imposta dovuta.

Tale incremento non si applica se la maggiore imposta accertata non supera il 10 per cento dell'imposta dichiarata. Se ad esempio l'IVA dichiarata sulle operazioni imponibili è pari a ? 100.000,00, si applicherà la sanzione che varia tra il 150 e il 300 per cento della maggiore IVA dovuta, in quanto ipotizzando pari a ? 12.000,00 la maggiore iva accertata, essa risulta superiore al 10 per cento dell'IVA dichiarata, pari appunto a ? 100.000,00. Lo stesso incremento è previsto ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

La sanzione fissa pari a ? 2.065,00 in caso di omessa presentazione del modello studi, si applica anche nel caso in cui la ricostruzione dell'ufficio non faccia emergere un maggior reddito accertato rispetto a quello dichiarato.

La presentazione tardiva del modello, ma entro i termini per il ravvedimento, consente di beneficiare della sanzione ridotta, ma in questo caso il contribuente deve regolarizzare più violazioni, relative alla dichiarazione ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA e ai fini

Irap. Se invece il modello viene presentato oltre i termini previsti per la regolarizzazione spontanea, ma prima del controllo da parte dell'ufficio, si applicano le sanzioni ordinarie senza gli incrementi del 50 per cento.

Se invece il contribuente omette di presentare il modello o indica i dati in modo infedele o cause di esclusione inesistenti rischia l'accertamento induttivo. Esso si applica però solo nel caso in cui il maggior reddito di impresa o di lavoro autonomo accertato, sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto a quello dichiarato.

Inoltre nei confronti dei soggetti che nell'anno 2011 risulteranno congrui e coerenti agli studi di settore, vi sono limitazioni ai poteri di accertamento, infatti:

- Sono preclusi gli accertamenti analitici – presuntivi;
- La determinazione sintetica del reddito si attua solo se il reddito accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato;
- Si riduce di un anno il termine per l'attività di accertamento.

Infine per i contribuenti cosiddetti "ex - minimi" il rischio accertamento da studi di settore è praticamente pari a zero.



Prot. 546/2012

Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti

Cara Collega, Caro Collega,
la presente per comunicarTi che, in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 139 del 28.06.2005, avrà luogo l'Assemblea Generale degli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale, in prima convocazione il 19 aprile 2012 alle ore 23,00 presso l'Hotel Torre Sant'Angelo in Tivoli, Via Quintilio Varo, ed occorrendo, in seconda convocazione

venerdì 20 aprile 2012 alle ore 15,00

sempre presso l'Hotel Torre Sant'Angelo in Tivoli, Via Quintilio Varo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del conto consuntivo 2011 : relazione del Presidente, Nota Integrativa ex art. 33 Reg/to Contab. e Relazione del Collegio dei Revisori.
2. Approvazione del conto preventivo 2012 : relazione del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.

Qualora decidessi di prendere visione degli elaborati, Ti informo che sono a Tua disposizione, nei sette giorni antecedenti l'adunanza, presso la sede dell'Ordine. Gli stessi, unitamente alle Relazioni di accompagnamento, saranno distribuiti in sede assembleare.

Certi della Tua partecipazione a questo importante appuntamento della nostra vita professionale, Ti inviamo cordiali saluti.

Tivoli, dalla sede dell'Ordine, 20 marzo 2012

Il Presidente dell'ODCEC Tivoli
Dott. Benzo Bitocchi

Inviata tramite Posta Elettronica Certificata e/o tramite Raccomandata a/r e/o telefax.
Avviso affisso presso la Sede dell'Ordine in data 21.03.2012.

Ente di Diritto Pubblico non economico - sede: Via Palatina, n.19 - 00019 Tivoli (Roma)
Codice Fiscale n.94056200580 - pec: ordine.tivoli@pec.commercialisti.it
tel. 0774332770 - fax 0774312922 - sito: www.odcectivoli.it - email: segreteria@odcectivoli.it